

Sentenza n. 7800/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 14558/2021

N. R.G. 14558/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

XV SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati

Dott.ssa Amina Simonetti	Presidente rel
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci	Giudice
Dott. Nicola Fascilla	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **14558/2021** promossa da:

LE CAMILLE S.A.R.L. EN FAILLITE (Numero di iscrizione al Registro delle Imprese del Gran Ducato del Lussemburgo B165168; Tax identification number 20112446975), con sede legale presso 6, rue Cyprien Merjai, 2145, Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo, in persona del Curatore della procedura di *faillite*, con il patrocinio degli avv. MARGHERITA BARIÉ (C.F. BRAMGH57H47F205D; PEC: margherita.barie@milano.pecavvocati.it), CHRISTIAN PATELMO (C.F. PTLCRS78H10G580W; PEC: christian.patelmo@milano.pecavvocati.it) e SARA SEVERONI (C.F. SVRSRA87A68F205M; PEC: sara.severoni@milano.pecavvocati.it), elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPE AMEDEO, 3 20121 MILANO presso lo studio dei difensori

ATTRICE

contro

ICATEX ITALIA S.R.L. (C.F. 00539960039), con sede legale in via Michele Farady 34, Milano, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.ra Loriana Bosi, con il patrocinio dell'avv. SILVIA MAFFEZZONI (C.F. MFFSLV85M54D150O; PEC avv.silviamaffezzoni@pec.it), elettivamente domiciliata in VIA FAERNO, 6 26100 CREMONA presso lo studio del difensore

pagina 1 di 20

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBA PEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 267414#22d0f664955400703640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5053343ab6059be3



Sentenza n. 7800/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 14558/2021

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI LE CAMILLE S.A.R.L. EN FAILLITE

“in via principale: dichiarare invalida e/o nulla e/o inefficace e/o comunque annullare la delibera di approvazione del bilancio di esercizio di Icatex Italia S.r.l. adottata dall'assemblea dei soci in data 24 dicembre 2020, per tutte le causali in narrativa;

2. sempre in via principale: rigettare tutte le domande riconvenzionali formulate da Icatex;

3. in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale di Icatex *sub* lettera B) della comparsa di costituzione avversaria, **accertare e dichiarare** la violazione degli articoli 1337 e/o 1338 e/o 2043 cod. civ. da parte di Icatex e/o, comunque, l'atto illecito perpetrato da Icatex e, per l'effetto, **condannare** la convenuta a risarcire a Le Camille tutti i danni derivanti e comunque connessi da tali violazioni nella misura che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione sino al pagamento effettivo;

4. sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande riconvenzionali di Icatex *sub* lettera B) e/o *sub* lettere F) e G) e/o *sub* lettera I) della comparsa di costituzione avversaria, **condannare**, Icatex alla restituzione dell'importo di Euro 1.572.973,10 corrisposto da Le Camille a Icatex a titolo di finanziamento soci infruttifero, con integrale rigetto di ogni eventuale domanda e/o eccezione di compensazione opposta da Icatex per tutte le ragioni di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della condanna sino al pagamento effettivo;

5. in via istruttoria:

(i) **ammettere** l'istanza di verifica del documento 23 di parte attrice, sulla scorta delle scritture di comparazione prodotte quali **ns. docc. 39-44** e, qualora Codesto Ill.mo Tribunale ritenesse non sufficienti le scritture di comparazione prodotte, **ordinare** al Sig. Luciano Pedretti, ai sensi dell'articolo 219 cod. proc. civ., di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico, comparando personalmente all'udienza istruttoria che verrà a tale scopo fissata;

(ii) **ordinare** a Icatex Italia S.r.l. di esibire l'originale della proposta di acquisto di crediti del **28 novembre 2015**, prodotta in copia fotostatica da Le Camille quale **ns. doc. 23**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 210 cod. proc. civ.;

(iii) **ordinare** ad Icatex Italia S.r.l. l'esibizione di tutti i verbali delle adunanze dei soci trascritte nel relativo libro delle adunanze dei soci, a decorrere dal 1° novembre 2015 sino al 31 dicembre 2015,

pagina 2 di 20

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414df22d6f66495500c703640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5053343ab0605b63



Sentenza n. 7800/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 14558/2021

unitamente alle deleghe assembleari conferite per la partecipazione di Aletti Fiduciaria S.p.A. alle predette adunanze, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 210 cod. proc. civ.;

(iv) ammettere la prova per testimoni ai sensi dell'articolo 244 cod. proc. civ. e s.s., sui seguenti capitoli di prova:

(1) Vero che nel mese di novembre 2015, il Sig. Luciano Pedretti, in qualità di Amministratore Unico di Icatex Italia S.r.l., proponeva l'acquisto dei crediti vantati dalla società Le Camille S.à.r.l. nei confronti di Anas S.p.A., Unipol Assicurazioni S.p.A, del Gruppo Crema, del Gruppo Salsi e di Codecu Immobiliare S.r.l.;

(2) Vero che a fronte della cessione dei crediti di cui al capitolo 1 che precede, Icatex Italia S.r.l. e Le Camille S.à.r.l. pattuivano un prezzo di cessione pari a Euro 6.200.000,00;

(3) Vero che la cessione dei crediti da parte di Le Camille S.à.r.l. a Icatex Italia S.r.l. pattuita in data 28 novembre 2015 era pro soluto;

(4) Vero che la cessione dei crediti da parte di Le Camille S.à.r.l. a Icatex Italia S.r.l. pattuita in data 28 novembre 2015 non prevedeva il rilascio di garanzie di incasso dei crediti ceduti da parte di Le Camille S.à.r.l. a favore di Icatex Italia S.r.l.(1);

(5) Vero che la cessione dei crediti da parte di Le Camille S.à.r.l. a Icatex Italia S.r.l. pattuita in data 28 novembre 2015 non prevedeva un termine per l'incasso dei crediti oggetto della cessione;

(6) Vero che la cessione dei crediti da parte di Le Camille S.à.r.l. a Icatex Italia S.r.l. pattuita in data 28 novembre 2015 non prevedeva garanzie specifiche per le minusvalenze sul valore della partecipazione che Icatex Italia S.r.l. avrebbe acquisito in Codecu Immobiliare S.r.l.;

(7) Vero che la cessione dei crediti da parte di Le Camille S.à.r.l. a Icatex Italia S.r.l. pattuita in data 28 novembre 2015 non prevedeva garanzie specifiche per le minusvalenze sul valore della partecipazione che Icatex Italia S.r.l. avrebbe acquisito in Codecu Immobiliare S.r.l.;

(8) Vero che la cessione dei crediti da parte di Le Camille S.à.r.l. a Icatex Italia S.r.l. pattuita in data 28 novembre 2015 non prevedeva una clausola di compensazione tra i crediti vantati da Icatex Italia S.r.l. nei confronti di Incofinsco S.à.r.l. con il debito da rimborso dei finanziamenti soci erogati da Le Camille S.à.r.l. a favore di Icatex Italia S.r.l.;

(9) Vero che la cessione dei crediti da parte di Le Camille S.à.r.l. a Icatex Italia S.r.l. pattuita in data 28 novembre 2015 non prevedeva una clausola di compensazione tra i crediti vantati da Icatex Italia S.r.l. nei confronti di RDG Holding S.à.r.l. con il debito da rimborso dei finanziamenti soci erogati da Le Camille S.à.r.l. a favore di Icatex Italia S.r.l.;

pagina 3 di 20

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414d722d466495500703640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5053343ab06059be3



Sentenza n. 7800/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 14558/2021

(10) *Vero che la cessione dei crediti da parte di Le Camille S.à.r.l. a Icatex pattuita in data 28 novembre 2015 non prevedeva una fideiussione rilasciata da Le Camille S.à.r.l. a favore di Icatex Italia S.r.l. a garanzia del rimborso degli eventuali debiti di Incofinsco S.à.r.l. nei confronti di Icatex Italia S.r.l.;*

(11) *Vero che la cessione dei crediti da parte di Le Camille S.à.r.l. a Icatex pattuita in data 28 novembre 2015 non prevedeva una fideiussione rilasciata da Le Camille S.à.r.l. a favore di Icatex Italia S.r.l. a garanzia del rimborso degli eventuali debiti di RDG Holding S.à.r.l. nei confronti di Icatex Italia S.r.l.;*

(12) *Vero che la cessione dei crediti da parte di Le Camille S.à.r.l. a Icatex Italia S.r.l. pattuita in data 28 novembre 2015 non prevedeva l'impegno a trasferire a Icatex Italia S.r.l. le quote che Le Camille S.à.r.l. deteneva nella società Schaub Lorenz Italia S.r.l.;*

(13) *Vero che il Sig. Luciano Pedretti, in qualità di Amministratore Unico di Icatex Italia S.r.l., proponeva a Le Camille S.à.r.l. di entrare nella compagine sociale di quest'ultima, compensando il credito dalla stessa vantato nei confronti di Icatex Italia S.r.l. a titolo di prezzo della cessione dei crediti con l'importo da versare per sottoscrivere e liberare le quote di nuova emissione; rivenienti dall'aumento del capitale sociale di Icatex Italia S.r.l. in data 23 novembre 2015;*

(14) *Vero che, in data 23 novembre 2015, l'Assemblea dei Soci di Icatex Italia S.r.l. deliberava un aumento di capitale sociale finalizzato a finanziare l'operazione di cessione dei crediti in corso di negoziazione con Le Camille S.à.r.l.;*

(15) *Vero che l'operazione di cessione dei crediti di Le Camille S.à.r.l. da parte di Icatex Italia S.r.l. veniva strutturata dal mandante principale di Aletti Fiduciaria S.p.A., Sig. Carlo Zizioli;*

(16) *Vero che i mandanti della società Aletti Fiduciaria S.p.A., all'epoca socio unico di Icatex, erano il Sig. Carlo Zizioli, i figli, Riccardo e Raffaella Zizioli, e la moglie, Loredana Bosio;*

(17) *Vero che Aletti Fiduciaria S.p.A. riceveva dai mandanti l'istruzione di approvare la cessione dei crediti di Le Camille in occasione dell'Assemblea dei Soci di Icatex del 27 novembre 2015, così come dichiarato nel verbale di tale assemblea che si rammostra al teste e prodotto in atti doc. avv. 2;*

(18) *Vero che i mandanti di Aletti Fiduciaria S.p.A. rappresentavano al delegato di aver raggiunto accordo con Le Camille S.à.r.l., affinché, in caso di loro impossibilità alla sottoscrizione e al versamento dell'aumento di capitale sociale deliberato dalla società convenuta in data 23 novembre 2015, Le Camille S.à.r.l. convertisse il proprio credito derivante dalla cessione dei crediti con la sottoscrizione delle quote di nuova emissione rivenienti dal suddetto aumento di capitale sociale;*

pagina 4 di 20

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414af22daf64955006703640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5053343a06059be3



Sentenza n. 7800/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 14558/2021

(19) *Vero che Aletti Fiduciaria S.p.A., all'epoca socio unico, dichiarava di esercitare il diritto di opzione delle quote di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale sociale del 23 novembre 2015 e, per l'effetto, tali quote venivano offerte a Le Camille S.à.r.l.*”.

Si indicano, quali testi i signori:

- Giovanni Rizzo, cittadino lussemburghese, nato a Sandrigo (Vicenza), il 29 agosto 1949, residente in 2, bei der Baach, L-6834 Biwer, Gran Ducato del Lussemburgo, nella sua qualità di *ex* amministratore della società Le Camille S.à.r.l., sui capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi;

- Guillaume Le Bouar, cittadino francese, nato a Brignoles, Francia, l'11 novembre 1971, residente in 6, rue du Keybourg, F-57330, Kanfen (Francia), nella sua qualità di *ex* amministratore della società Le Camille S.à.r.l., sui capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e a prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi;

- Luciano Pedretti, cittadino italiano, nato a Calcinato (Brescia), il 1° settembre 1952, residente in Castenedolo (Brescia), via Salvo d'Acquisto, 24, 25014, Codice Fiscale PDR LCN 52P01 B394J, nella sua qualità di *ex* Amministratore Unico di Icatex, sui capitoli di prova nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 19;

- Giorgio Baroni, cittadino italiano, nato a Brescia, il 7 giugno 1957, residente in Brescia, Vicolo San Clemente, 3, 25100, Codice Fiscale BNL MTT 64E20 B157M, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società Aletti Fiduciaria S.p.A. all'epoca dei fatti di cui è causa, sui capitoli di prova nn. 16, 17 e 18;

- Matteo Bonalumi, cittadino italiano, nato a Brescia, il 20 maggio 1964, residente in Brescia, Via Noventa, 44, 25123, Codice Fiscale BNL MTT 64E20 B157M, in qualità di Consigliere di Amministrazione della società Aletti Fiduciaria S.p.A., sui capitoli di prova nn. 16, 17 e 18;

(v) **disporre una CTU contabile**, nominando il C.T.U. con ogni consequenziale incombente, sui seguenti quesiti:

1) *“Dica il CTU, esaminata la documentazione agli atti, ed acquisito dalle parti o da terzi ogni altro documento o informazione necessaria, se l'importo del finanziamento soci concesso ed erogato da Le Camille S.à.r.l. a favore di Icatex Italia S.r.l. sia pari a Euro 1.572.973,10 o, nel caso contrario, indichi il CTU il diverso, maggiore o minore, importo di tale finanziamento soci”;*

2) *“Dica il CTU, esaminata la documentazione agli atti, ed acquisito dalle parti o da terzi ogni altro documento o informazione necessaria, se nel caso di eventuale declaratoria di nullità e conseguente*

pagina 5 di 20

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414d72d4df66495500b703640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5053343ab06059be3



Sentenza n. 7800/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 14558/2021

perdita della partecipazione sociale di controllo detenuta da Le Camille S.à.r.l. in Icatex Italia S.r.l. la quantificazione dei danni subiti da Le Camille S.à.r.l. indicata nella Perizia Le Camille di cui al ns. doc. 61, sia corretta o, nel caso contrario, indichi il CTU il diverso, maggiore o minore, importo di tale voce di danno”.

In ogni caso con vittoria integrale di compensi e spese, oltre a IVA, nella misura di legge, e CPA, nonché rimborso forfettario delle spese generali come da D.M. 55/2014 o altra disposizione pro tempore vigente.”

CONCLUSIONI NELL’INTERESSE DI ICATEX ITALIA S.R.L.

“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,

In via preliminare

A) Si fa istanza di verificaione del documento prodotto sub. n. 4 datato 28 novembre 2015, proponendo quale mezzo specifico di prova l’All.to 5, nonché le scritture di comparazione di cui all’All.to 7 e All.to 27.

Nel merito e – laddove ritenuto – anche in via riconvenzionale:

B) Accertare e dichiarare nullo il contratto di conferimento crediti in aumento di capitale di cui è causa, asseritamente intervenuto il 18.12.2015 con ogni ulteriore statuizione restitutoria fra le parti e di pubblicizzazione presso il competente Registro Imprese.

In caso di mancato accoglimento della domanda di cui alla lett. B) e, comunque, ad esito della richiedenda attività istruttoria,

C) Accertare e dichiarare quali siano i crediti che Le Camille abbia conferito alla società Icatex in occasione dell’aumento di capitale del novembre – dicembre 2015.

D) Accertare e dichiarare quale fosse la situazione patrimoniale di Icatex alla data del 25 agosto 2020 (data del coevo Consiglio di Amministrazione), con particolare riferimento a tutte le poste di bilancio oggetto di valutazione in quella sede (rif. all. 2 fascicolo controparte), da intendersi qui per integralmente ritrascritti.

E) Accertare e dichiarare quale sia la situazione patrimoniale di Icatex alla data di istaurazione del presente giudizio e/o della presente costituzione.

F) Accertare e dichiarare, conseguentemente se, ed in che misura, il valore dei crediti conferiti da Le Camille in occasione dell’aumento di capitale del novembre – dicembre 2015 sia oggi inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento.

pagina 6 di 20

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414df22d4f664955006703640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5053343ab6059be3



Sentenza n. 7800/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 14558/2021

G) Condannare la società Icatex a ridurre ovvero disporre direttamente la riduzione – proporzionalmente all'esito di cui alla domanda lett. F) – il capitale sociale annullando le quote di Le Camille, con opzione a favore dell'attrice di versare la differenza in danaro o recedere dalla Società.

H) Per l'effetto, respingere le domande avversarie.

I) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande lett. B), F), G) accertare e dichiarare Le Camille socio moroso nei confronti di Icatex nel pagamento della somma di € 5.710.019,84, ovvero quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa.

J) Accertare e dichiarare in ragione delle statuizioni di cui all'allegato 4 che Icatex Italia srl è creditrice nei confronti di Le Camille della somma di € 992.997,51 e per l'effetto condannare Le Camille a trasferire a Icatex Italia le quote di Schaub Lorenz Italia Srl al prezzo pattuito di €250.000,00, nonché a pagare in favore di Icatex Italia Srl la residua somma di €742.977,51.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

In via istruttoria: si insta nelle istanze già formulate e non ammesse di cui alla comparsa di risposta nonché memorie ex art. 183 comma 6 nn° 2 e 3 cpc con i testi ivi indicati, anche a prova contraria."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato il 24.03.2021 Le Camille S.a.r.l. *en Faillite* (d'ora in avanti, "Le Camille") ha convenuto in giudizio Icatex Italia S.r.l. affinché venisse accertata l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2019, adottata dall'Assemblea dei Soci del 24 dicembre 2020 per i seguenti vizi:

- a. illegittima esclusione al voto di Le Camille SARL socia erroneamente ritenuta morosa;
- b. in subordine il mancato rispetto del quorum costitutivo previsto dall'art 14 u.c. dello Statuto in relazione all'art 2368 c.c.,
- c. gravi violazioni delle disposizioni di legge e dei principi contabili che sovrintendono alla formazione del bilancio con conseguente nullità della delibera di approvazione,
- d. infondata effettuazione, contrariamente a quanto dichiarato in nota integrativa, di un impairment test sul valore delle immobilizzazioni materiali.

In citazione la difesa dell'attrice ha dedotto che:

pagina 7 di 20

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414af22daf64955006703640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5053343ab06059be3



Sentenza n. 7800/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 14558/2021

- la società Icatex, attiva nel campo immobiliare, era partecipata al 22 % da Aletti Fiduciaria S.p.A. (d'ora innanzi "Aletti"), società fiduciaria riferibile alla famiglia Zizioli e al 78% da Le Camille (doc. 1), società lussemburghese riferibile al Sig. Giovanni Rizzo, attualmente sottoposta a *fallite*, procedura di insolvenza prevista dalla legge del Gran Ducato del Lussemburgo;
- Le Camille era diventata socia di Icatex avendo aderito all'aumento di capitale sociale di € 390.000 con un sovrapprezzo di € 5.810.000 deliberato dall'Assemblea dei soci di Icatex in data 23 novembre 2015 (doc. 26) e offerto in sottoscrizione all'attrice con delibera del 27 novembre 2015; l'operazione¹ si era perfezionata con la compensazione del debito da conferimento gravante sull'attrice con il controcredito derivante dalla cessione a Icatex di crediti vantati dalla società lussemburghese per euro 6.200.000 . In seguito Icatex aveva dato attuazione alla cessione, effettuando gli adempimenti alla stessa connessi (*i.e.* la notifica ai debitori ceduti) e gestendo per sei anni le varie posizioni creditorie acquisite;
- nell'agosto 2020 sulla base di un documento di *due diligence* sui conti della società redatto dal consigliere di amministrazione di Icatex avv. Filippo Rizzi (d'ora in avanti, la "Relazione Rizzi", doc. 3) e di una relazione del geometra Malerba (doc. 4) il Consiglio d'amministrazione di Icatex² aveva approvato il progetto provvisorio di bilancio al 31.12.2019 (doc. 5) caratterizzato da molteplici accantonamenti³ e svalutazioni che avrebbero determinato una perdita d'esercizio di € 10.842.259, erodendo completamente il patrimonio netto della società (cfr. doc. 2, attrice);
- in particolare nella relazione Rizzi si passavano in rassegna la stima di 19 posizioni di credito (comprese quelle cedute da Le Camille ad Icatex nel mese di novembre 2015), 13 cespiti immobiliari di proprietà di Icatex e di Codecu, nonché della partecipazione del 94,95% in Codecu Immobiliare S.r.l., rettificandone in negativo il valore a bilanci;
- in data 24 dicembre 2020 l'assemblea dei soci di Icatex ha approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2019⁴ con delibera invalida (doc. 16):
 - perché adottata senza il voto favorevole del socio di maggioranza Le Camille⁵, assente, e con il solo voto di Aletti Fiduciaria;

¹ Regolarmente iscritta da Icatex al Registro delle Imprese in data 13 gennaio 2016

² Composto dalla Sig.ra Loriana Bosi, moglie del Sig. Zizioli, e dall'avv. Filippo Rizzi

³ Relativi principalmente a rischi su immobili

⁴ Quella del 24 dicembre 2020 era la seconda riunione dell'assemblea dei soci avente all'ordine del giorno l'esame e l'approvazione del bilancio al 31.12.2019 dopo quella svoltasi per il medesimo incombenza il 3 dicembre 2020, conclusasi col voto contrario del socio di maggioranza Le Camille

⁵ Sul presupposto che questa non avrebbe potuto esercitare il diritto di voto, in quanto inadempiente all'obbligo di liberazione del capitale sociale. Alla società era stata inviata in data 23 dicembre 2020 una lettera di messa in mora per non



Sentenza n. 7800/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 14558/2021

- per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo del 50% del capitale sociale previsto dall'art. 14 dello Statuto che richiama l'art 2368 c.c., considerato che le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto devono essere computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, a fronte della mancata partecipazione della socia Le Camille, detentrica del 78% del capitale, alla quale, in data 23 dicembre 2020 era stata inviata una lettera di messa in mora (doc. 12) per non aver versato la somma sottoscritta al momento dell'aumento del capitale sociale pari a € 5.710.019,84, di cui 3.989.000 per crediti non incassati, € 311.000 quale rischio di regresso sulle cambiali "Crema" cedute a terzi ed € 1.410.019,84 per la svalutazione della partecipazione in Codecu Immobiliare Srl, senza tenere conto, tra l'altro, del finanziamento soci *medio tempore* concesso da Le Camille ad Icatex, né del fatto che la società non aveva mai garantito tali crediti, dovendosi ritenere l'aumento di capitale già interamente liberato;
- per la mancata integrazione del quorum deliberativo stabilito dagli artt. 8 e 14 dello Statuto (doc. 9) *"nella parte in cui consentono la sospensione del voto rispetto ad un socio (effettivamente) moroso e, in assenza di tali presupposti, richiedono il quorum deliberativo dell'80% del capitale sociale, da computarsi tenendo conto dell'intera compagine sociale"* (cfr. p. 22, atto di citazione);
- l'errata appostazione in bilancio di accantonamenti, svalutazioni su crediti ceduti, nonché della svalutazione della partecipazione del 94,95% detenuta in Codecu Immobiliare S.r.l. (cfr. doc. 28).

In data 13.10.2021 si è costituita tempestivamente in giudizio Icatex Italia S.r.l. per la prima udienza del 3.11.2021, chiedendo il rigetto delle domande attoree, disconoscendo il doc. 23 di parte attrice (Proposta di acquisto di Crediti datata 28 Novembre 2015 proveniente da Icatex srl e inviata a Le Camille sarl) e sostenendo che invece Le Camille aveva accettato la proposta che aveva richiamato nel doc. 4 prodotto (corrispondente al doc. 21 dell'attrice) e a sostegno della autenticità di tale documento ha prodotto dichiarazione di coloro che lo avrebbero sottoscritto Zizioli Carlo e Ortensia Mottin con la visura di Le Camille da cui risulta che queste persone facevano parte del Consiglio di amministrazione di Le Camille assieme a Le Bouar Guillaume e a Giovanni Rizzo ; in via riconvenzionale ha chiesto dichiararsi la nullità del contratto di conferimento crediti in aumento di capitale offerto da Le Camille

aver liberato la quota di maggioranza già sottoscritta entro il termine quinquennale del 28 novembre 2020 dall'aumento di capitale sociale deliberato il 23 novembre 2015

pagina 9 di 20

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414d72d4df66495500703640055
 Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5053343ab6059be3



Sentenza n. 7800/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 14558/2021

nel 2015 con cui aveva fatto ingresso nel c.s. di Icatex srl; ha proposto anche una serie di altre domande come in epigrafe riportato, tra cui l'accertamento, in caso di rigetto della prima domanda di nullità, della morosità del Le Camille nei confronti di Icatex al pagamento della somma di € 5.710.019,84, ovvero della maggiore o minore che risulterà in corso di causa.

In particolare la difesa di Icatex srl :

- ha fondato la sua domanda di nullità del conferimento di crediti da parte dell'attrice per l'assenza di una perizia di stima del valore dei crediti come richiesto per le società a responsabilità limitata dall'art. 2465 c.c.;
- in alternativa ha dedotto, dopo aver negato di avere inviato la proposta contenuta nel documento 23 dell'attrice (che ha disconosciuto)⁶, di aver, invece, inviato nel 2015 una proposta di acquisto di crediti *pro solvendo* (doc. 3), e chiesto di accertare l'omesso perfezionamento del contratto di cessione di crediti a fronte del mancato incontro delle rispettive volontà negoziali (cfr. pp. 7 ss., comparsa di risposta);
- in via subordinata, nell'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto valido il conferimento effettuato dell'attrice o perfezionato il contratto di cessione di crediti, ha chiesto di accertare la minusvalenza maturata da Icatex sui crediti ceduti e, considerata la garanzia prestata dall'attrice nella comunicazione sottoscritta e inviata ad Icatex in data 28 novembre (doc. 4) che la impegnava a versare il controvalore dei crediti trasferiti in caso di mancato incasso da parte di Icatex,, di ridurre il capitale sociale di Icatex annullando le quote di Le Camille, con opzione a favore dell'attrice di versare la differenza in danaro o di recedere dalla Società;
- ha confermato la validità della delibera del 24 dicembre 2020 in considerazione:
 - dell'assenza di un quorum costitutivo nello statuto Icatex;
 - del fatto che nel calcolo del quorum costitutivo non possono essere computate le quote detenute da Le Camille sulla scorta di un orientamento della Corte di cassazione secondo cui *"ai fini dei quorum costitutivo e deliberativo dell'assemblea sociale non deve essere computata la quota spettante al socio moroso"* (così Cass.585/2015);
 - della correttezza e conformità ai principi fissati dal Codice civile seguiti nella predisposizione del bilancio 2019 approvato dalla assemblea del 24 dicembre 2020.

Alla prima udienza del 3.11.2021 l'attrice ha disconosciuto i documenti avversari nn.3,4, rispettivamente la *"proposta di acquisto di crediti"* e la *"comunicazione del 28 novembre 2015"* prodotti da Icatex deducendo che non sono conformi agli originali e che le firme apposte sul doc 4 della

⁶ Producendo a tale scopo scritture di comparazione, cfr. doc. 7 convenuta



Sentenza n. 7800/2023 pubbl. il 09/10/2023

RG n. 14558/2021

convenuta (corrispondente al doc. 21 dell'attrice prodotto sempre per sostenerne la non autenticità) oltre a non essere leggibili non appartengono a chi all'epoca aveva il potere di rappresentare Le Camille; l'attrice ha anche chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di parti terze e ha proposto domande nuove conseguenti alla domanda riconvenzionale della convenuta.

La convenuta a sua volta ha chiesto la verifica del suo doc. 4 dichiarando, invece, di non volersi valere del suo documento n. 3 pure sconosciuto da Le Camille.

Con ordinanza del 8 novembre 2021 il GI ha rigettato l'istanza di parte attrice di autorizzazione alla chiamata in causa di parti terze, assegnando i termini perentori ex art 183 comma 6 cpc e rinviando all'udienza del giorno 22.02.2022 per decidere sull'ammissione delle prove richieste e per dar corso agli adempimenti relativi alla verifica del documento 23 prodotto da parte attrice e del documento 4 prodotto da parte convenuta, disponendo che alla successiva udienza le difese producessero gli originali dei suddetti documenti.

Nella prima memoria istruttoria l'attrice ha contestato

- di aver effettuato un conferimento di crediti, avendo invece concluso con Icatex un contratto di cessione di crediti, specificamente approvato dall'assemblea dei soci (cfr. delibera assemblea soci 27 novembre 2015, doc. 2, convenuta), su suggerimento della famiglia Zizioli (fiduciari del socio Aletti Fiduciaria espressamente menzionati a verbale) e con il voto favorevole dell'allora socio unico Aletti Fiduciaria, con successiva compensazione del debito da conferimento col credito vantato nei confronti della cessionaria quale corrispettivo dell'acquisto dei crediti;
- la nullità delle clausole inserite negli artt. 3 e 4 della dichiarazione di sottoscrizione (doc. 4, convenuta)⁷ che avrebbero determinato la reviviscenza del debito da sottoscrizione di aumento del capitale già estinto per compensazione (p. 23, prima memoria);
- la artefatta predisposizione del documento n. 4 della convenuta al solo fine di giustificare ex post il tentativo di estromettere illegittimamente Le Camille dalla compagine sociale. La tesi sarebbe avvalorata dal fatto che i bilanci della società avevano riportato costantemente l'aumento di capitale deliberato ed eseguito nel 2015 (cfr. docc. 18, 47, 48, 49); inoltre la nullità del contratto avrebbe dovuto indurre gli amministratori alla rettifica integrale dei crediti contabilizzati in bilancio, non ad appostare un fondo rischi per l'eventualità del mancato pagamento, come invece hanno fatto;

⁷ In virtù del quale l'omesso pagamento dei crediti ceduti o eventuali minusvalenze sugli stessi dovevano "considerarsi come mancato pagamento della sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale".



Sentenza n. 7800/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 14558/2021

- ha prodotto il doc. 37 di accettazione da parte di Le Camille a firma di Le Bouar Guillaume e Giovanni Rizzo della proposta di Icatex doc. 23 (disconosciuto da Icatez), rilevando che il doc. 23 risulta firmato da Luciano Pedretti amministratore di Icatex dal 30.11.2011 al 9.6.2020 (doc.1 attrice);
- la titolarità in capo a soggetti terzi dei crediti ceduti affermata dalla convenuta, contraddetta tra l'altro dall'e-mail con cui Icatex aveva notificato a Codecu Immobiliare di essere divenuta cessionaria del credito vantato nei suoi confronti da Le Camille. (doc. 50, attrice),

concludendo per il risarcimento di danni, in caso di accertamento dell'invalidità dell'operazione di aumento di capitale, pari al valore della partecipazione in Icatex di Le Camille e alla somma versata a titolo di finanziamento soci, pari ad euro 1.572.973,10.

Nella sua prima memoria la difesa della convenuta ha richiamato le eccezioni e domande già esposte in comparsa di costituzione e alla prima udienza.

Nella seconda memoria istruttoria l'attrice ha depositato una perizia contabile redatta dai dott. Leboffe e Rossi (doc. 61), che dopo aver constatato l'erroneità delle svalutazioni e degli accantonamenti effettuati nel bilancio hanno stimato il valore di mercato della partecipazione Icatex di Le Camille al 19 gennaio 2021 (data nella quale Le Camille aveva avuto conoscenza dell'intenzione della convenuta di invocare la nullità dell'Aumento di Capitale) pari a € 885.090,00 (cfr. p. 27, doc. 61)..

Nella seconda memoria la convenuta ha rilevato che le posizioni delle parti si sono polarizzate nei seguenti riassuntivi termini:

- per l'attrice trattasi di aumento di capitale a pagamento laddove Le Camille compensava il proprio debito a tale titolo con controcredito da cessione crediti;
- per la convenuta il contratto di sottoscrizione presenta più di un vizio genetico, sostanziandosi, in ragione della contestualità dell'operazione (tutto avviene faticamente il 28 novembre 2015) in un probabile tentativo di aumento di capitale mediante conferimento in natura di crediti e, con riferimento al doc 37 dell'attrice di accettazione della proposta di Icatex (la proposta accettata da Le Camille con il doc. 37 sarebbe il doc. 23 attrice disconosciuto da Icatex) ha contestato di averlo mai ricevuto da Le Camille, ha insistito per l'ammissione delle prove.

All'udienza del 22 febbraio il GI, constatato che nessuna parte aveva prodotto in originale i documenti disconosciuti oggetto di verifica, ha rigettato le istanze istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione ha disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni, scambiate le comparse conclusionali e le repliche la causa è stata decisa al Collegio del 14.9.2023.

pagina 12 di 20

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414df22d6f66495500703640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5053343ab6059be3



Sentenza n. 7800/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 14558/2021

La prima domanda in decisione è l'impugnazione della delibera dell'assemblea dei soci di Icatex srl del 24 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di esercizio 2019.

All'assemblea convocata il 16 dicembre 2020 con all'ordine del giorno

- 1) Esiti accertamenti disposti all'assemblea del 3 dicembre 2020 relativi all'accertamento della morosità della socia Le Camille e
- 2) approvazione del bilancio di esercizio 2019.

Le Camille, socia con una partecipazione del 78% non ha partecipato, sebbene convocata, e la socia Aletti Fiduciaria spa titolare del restante 22% del capitale sociale unica presente in assemblea ha votato favorevolmente sul solo punto 2) all'ordine del giorno, approvazione bilancio 2019, mentre il punto 1) non è stato posto al voto dal Presidente dell'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea nell'ambito delle sue prerogative, ha dato atto che Le Camille sarl socia morosa era priva del diritto di voto, ha verificato il quorum costitutivo in base agli artt 8 e 14 dello Statuto ritenendolo raggiunto con la sola presenza della socia Aletti Fiduciaria e il quorum deliberativo ponendolo nella percentuale del 17,60%, pari all'80% del capitale detenuto dalla socia Aletti in quanto l'art 14 dello Statuto prevede che le deliberazioni dell'assemblea sono validamente assunte con il voto favorevole dell'80% del capitale.

Con la presente azione Le Camille sarl in fallimento ha contestato la validità della delibera assumendo

1. di non essere stata socia morosa e quindi di aver avuto diritto al voto
2. che l'assemblea non si era validamente costituita essendo stato presente solo il 20% del capitale sociale,
3. che anche a ritenere la sua morosità la delibera è invalida perché non era stato raggiunto il quorum deliberativo da calcolarsi sulla base dell'art 14 dello statuto e 2368 comma 3 c.c. richiamato espressamente dallo Statuto.

Icatex srl ha posto dubbi sulla giuridica esistenza della dichiarazione di Le Camille di voler sottoscrivere l'aumento di capitale sociale inoptato dalla socia Aletti e deliberato dalla assemblea straordinaria di Icatex srl del 23.11.2015 (doc. 26 attrice) e ha chiesto di dichiarare la nullità del negozio di sottoscrizione riferibile a Le Camille sarl.

pagina 13 di 20

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414d722d6f664955006703640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5053343a06059be3



Sentenza n. 7800/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 14558/2021

La decisione delle domande poste dalle parti non può fondarsi sulle scritture private prodotte e disconosciute doc 4 convenuta e 23 attrice perché, a fronte dei disconoscimenti delle sottoscrizioni e delle richieste di verifica nessuna parte ha prodotto gli originali dei documenti depositati in copia: si tratta del documento 4 di parte convenuta (che corrisponde al doc. 21 dell'attrice) disconosciuto da Le Camille e del documento 23 dell'attrice disconosciuto dalla convenuta.

Sul punto la Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che *"la norma di cui all'art. 2719 cod. civ. (che esige l'espreso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche, cui legittimamente vengono assimilate quelle fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale (che, pur tendente ad impedirne l'attribuzione della stessa efficacia probatoria dell'originale, non impedisce al giudice di accertare tale conformità "aliunde", anche tramite presunzioni), quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione (che, invece, preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento fotostatico come mezzo di prova, salva la produzione, da parte di chi ebbe a presentarlo ed intenda comunque avvalersene, del relativo originale, onde accertarne la genuinità all'esito della procedura di verifica - non ammessa per le copie - di cui all'art. 216 cod. proc. civ.)"* (da ultimo Cass. 4461/02; Cass. 4476/09)(Cass 13425/2014 e da ultimo Cass 10573/2020 *"una volta effettuata la specifica contestazione del documento prodotto in fotocopia, ed in assenza della produzione in originale, tale documentazione non poteva essere utilizzata ai fini della decisione."*).

Applicato tale principio le altre prove introdotte dalle difese per accertare l'autenticità dei documenti sono irrilevanti, non consentendo la mancanza degli originali di procedere alla verifica delle firme.

La domanda riconvenzionale sulla nullità del contratto di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale va decisa preliminarmente rispetto a quella di impugnazione della delibera del 24 dicembre 2020 proposta da Le Camille Sarl.

In materia di aumento del capitale di una società a responsabilità limitata la sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertagli è qualificabile come atto negoziale e precisamente un contratto consensuale, in relazione al quale la legge non prevede l'adozione di una forma particolare. (Cass 19813/2009) e dal quale poi sorge l'obbligo di versamento per il socio.

Nel caso di specie la dichiarazione di voler sottoscrivere integralmente l'aumento di capitale deliberato dalla assemblea straordinaria di Icatex srl del 23 novembre 2015 è contenuta nel doc. 4 di parte convenuta, corrispondente al doc. 21 di parte attrice, disconosciuto dall'attrice, di cui la convenuta ha chiesto la verifica, procedimento che non è stato esperito perché la convenuta non ha prodotto l'originale.

pagina 14 di 20

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414af22daf64955008703640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5053343ab06059be3

Sentenza n. 7800/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 14558/2021

Nonostante l'inutilizzabilità di tale documento, numerosi sono gli elementi indiziari che convincono il Tribunale che Le Camille sarl rese tale dichiarazione negoziale a novembre/dicembre 2015, sottoscrivendo il capitale sociale e nella percentuale dell'78% di Icatex srl; ci si riferisce al fatto che:

- l'aumento di capitale sociale è stato deliberato dalla assemblea straordinaria di Icatex srl del 23.11.2015 (doc. 26 attrice);
- l'assemblea ordinaria di Icatex srl del 27 novembre 2015, sentita la relazione dell'amministratore, lo autorizzava, nel caso in cui il socio Aletti Fiduciaria spa non avesse provveduto alla sottoscrizione e versamento entro il 15 dicembre 2015 dell'aumento di capitale deliberato il 23 novembre 2015, ad offrire alla società Le Camille Sarl la possibilità sottoscrivere l'aumento di capitale compensando il relativo versamento con il credito che sarebbe scaturito dalla cessione di crediti che sarebbe stata conclusa da Icatex srl cessionaria con Le Camille cedente al prezzo di euro 6.200.000,00 (doc. 2 conv.), l'amministratore veniva pure autorizzato a compiere questa operazione dall'assemblea;
- l'amministratore di Icatex srl ha recepito la dichiarazione di sottoscrizione dell'aumento di capitale di Le Camille chiedendo la relativa iscrizione al Registro Imprese della delibera di aumento di capitale sociale e del nominativo della nuova socia Le Camille sarl (doc.9 conv, visra di Icatex), data iscrizione del 13.1.2016 riportando che tutto il capitale sociale era stato sottoscritto e versato;
- nessun altro soggetto risulta aver sottoscritto quell'aumento di capitale sociale che gli amministratori di Icatex srl hanno confermato esser stato deliberato e sottoscritto;
- Le Camille sarl ha esercitato tutti i diritti di socia dal 2016, venendo convocata alle assemblee, votando, esercitando il diritto di controllo ex art 2476 co 2 c.c. (docc 7, 8,, 10, 20 attrice);
- Icatex srl ha considerato nel 2020 Le Camille socia morosa ammettendo la sua qualifica di socia.

Discende che la domanda di Icatex srl di dichiarare la nullità del contratto di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale per mancanza o difetto di comunicazione a Icatex della manifestazione di volontà di Le Camille Sarl di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato il 23 novembre 2015 è infondata.

La convenuta ha dedotto altresì la nullità della sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale perché la sua liberazione sarebbe avvenuta mediante conferimento di crediti senza la preventiva stima ex art 2465 c.c..

Pure questo profilo di nullità è infondato perché Le Camille Sarl non ha liberato l'aumento di capitale sociale sottoscritto nel 2015 conferendo crediti ma compensando il suo credito di euro 6.200.000 che

pagina 15 di 20

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414d722d4df66495500703640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5053343ab06059be3



Sentenza n. 7800/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 14558/2021

aveva verso Icatex srl e che trovava causa nel contratto di cessione di crediti pacificamente intercorso con Icatex cessionaria (che ha comunicato ai debitori ceduti la sua posizione di creditrice in sostituzione di Le Camille (doc. 50 attrice), collegato all'aumento di capitale sociale come descritto nei verbali delle assemblee del 23 novembre e del 27 novembre 2015 di Icatex, con il contro credito di Icatex verso Le Camille Sarl che trovava fonte nel contratto di sottoscrizione dell'aumento di capitale.

Le Camille Sarl e Icatex srl hanno concluso a novembre/dicembre 2015 due contratti:

- il contratto di cessione di crediti a titolo oneroso con cui Le Camille Sarl ha ceduto a Icatex srl al prezzo di euro 6.200.000 una serie di crediti,
- il contratto consensuale avente ad oggetto la sottoscrizione da parte di Le Camille sarl dell'aumento di capitale sociale⁸ di Icatex deliberato dalla assemblea straordinaria di Icatex del 23 novembre 2015 da cui è sorto il credito di Icatex srl al versamento dell'intero aumento di capitale sociale sottoscritto per euro 6.200.000,00

che hanno originato due contrapposti crediti che si sono estinti per compensazione.

Che l'aumento di capitale sottoscritto da Le Camille a dicembre 2015 sia stato liberato non con un conferimento di crediti (quindi non con la cessione di crediti) ma con il credito che Le Camille aveva verso Icatex srl a titolo di corrispettivo della cessione di crediti risulta conforme a quanto la stessa assemblea dei soci di Icatex srl del 27 novembre 2015 aveva autorizzato l'amministratore a eseguire. Si legge infatti in quel verbale quanto segue

⁸ Aumento di capitale sociale da 110.000 a 500.000 con sovrapprezzo di 5.810.000



Sentenza n. 7800/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 14558/2021

Dichiarata aperta la riunione il presidente espone ai soci i fatti per i quali si chiedono i poteri di straordinaria amministrazione per definire contrattualmente l'acquisto di una serie di crediti. In particolare il Presidente illustra che ha definito un'operazione che prevede l'acquisto dei crediti vantati dalla società Le Camille Sarl e precisamente quelli verso i Sigg. Crema, Salsi, Unipol Assicurazioni, Codecu Immobiliare e Anas. L'impegno di spesa è pari ad € 6.200.000,00 ed il relativo importo dovrà arrivare alla società tramite il deliberato aumento di capitale sociale, proprio al fine di questo acquisto posto in essere.

Il Presidente illustra nel dettaglio le singole posizioni dei crediti da acquistare e le relative problematiche e potenzialità, sottolineando come l'operazione tutta gli sia stata suggerita dal mandante principale della Aletti Fiduciaria, socio unico della società.

Il presidente sottolinea come la mancata sottoscrizione e relativo versamento del deliberato aumento di capitale sociale renderebbe impossibile, data l'attuale situazione della società, di pagare il prezzo per la cessione dei crediti.

Il delegato espone che ha ricevuto espressamente l'indicazione dai mandanti dell'unico socio di deliberare favorevolmente circa l'acquisizione avendo gli stessi, in caso di loro impossibilità alla sottoscrizione ed al versamento dell'importo necessario entro il 15 dicembre 2015, raggiunto un

accordo diretto con la società Le Camille Sarl secondo il quale quest'ultima è disponibile a convertire il proprio credito, nascente dalla deliberanda cessione di crediti, in sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale sociale.

Segue una discussione approfondita, alla quale partecipano tutti i presenti, al termine della quale l'assemblea dei soci della società Icatex Italia Srl, ad unanimità quanto segue

DELIBERA

- 1) Di autorizzare il Presidente a formulare la proposta di acquisto ed a concludere la cessione dei crediti così come esposto in assemblea;
- 2) In caso l'attuale unico socio, Aletti Fiduciaria Spa, non provveda alla sottoscrizione e versamento entro il 15 Dicembre 2015 dell'aumento di capitale sociale deliberato lo scorso 23 Novembre, di offrire alla società Le Camille Sarl la possibilità di sottoscrivere l'aumento di capitale compensando il relativo versamento con il credito che scaturirà dalla cessione.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle 19.55 la riunione viene sciolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

pagina 17 di 20

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414c122df6649550087f03640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5053343ab6059be3



Sentenza n. 7800/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 14558/2021

La delibera chiaramente dava mandato all'amministratore di concludere il contratto di acquisto di crediti da Le Camille a titolo oneroso al prezzo di euro 6.200.000 e di offrire l'aumento di capitale sociale inoptato a Le Camille compensando il versamento di capitale con il credito che scaturirà dalla cessione, non con i crediti acquistati.

Da ciò consegue che

1. Le Camille Sarl ha sottoscritto l'aumento di capitale di Icatex a dicembre 2015 e lo ha immediatamente liberato estinguendo il suo debito verso la società a tale titolo con il contro credito verso Icatex srl a titolo di corrispettivo del contratto di cessione di crediti,
2. Le Camille Sarl non è rispetto alla obbligazione che discende dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale, socia morosa e ciò a prescindere dalla natura pro soluto o pro solvendo della cessione di crediti che andrà regolata sul piano contrattuale extrasocietario.

Per completezza si osserva che anche se Le Camille avesse liberato la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato a novembre 2015 conferendo crediti, la sottoscrizione dell'aumento di capitale si sarebbe dovuta accompagnare contestualmente alla conclusione della cessione di crediti con liberazione immediata del capitale sottoscritto; infatti l'art 2464 comma 5 c.c. stabilisce che per i conferimenti di beni in natura e di crediti le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. La cessione di crediti tra Le Camille Sarl e Icatex è pacificamente avvenuta e ciò, nella prospettiva di liberazione dell'aumento di capitale sottoscritto con crediti, avrebbe quindi escluso comunque la morosità nel 2020 di Le Camille Sarl come socia a titolo di liberazione del capitale sociale sottoscritto, fermo restando una sua eventuale responsabilità sul piano della cessione di crediti per la garanzia data dell'insolvenza del debitore ceduto ex art 2255 c.c..

Accertata la qualifica di socia non morosa di Icatex srl di Le Camille nella percentuale del 78% , la delibera impugnata assunta dalla Assemblea dei soci di Icatex srl del 24.12.2020 di approvazione del bilancio al 31.12.2019 è invalida (annullabile) ex art 2479 ter c.c. per difetto del quorum costitutivo ex art. 2479 bis comma 3 c.c. avendo partecipato il solo socio Aletti Fiduciaria titolare del 22% del c.s. e avendo deliberato con una maggioranza del 22% del c.s. in violazione dell'art 14 dello Statuto che pone il quorum deliberativo dell'80% del capitale sociale.

La delibera sarebbe stata invalida anche se Le Camille Sarl fosse stata socia morosa perché l'art 14 u.c. dello Statuto stabilisce che nel caso in cui per legge o in virtù del presente Statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso, come nell'ipotesi di socio moroso ex art 8 dello Statuto, si applica l'art 2368 terzo comma del c.c..

pagina 18 di 20

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414d722d6f664955006703640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5053343ab6059be3



Sentenza n. 7800/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 14558/2021

L'art 2368 comma 3 c.c. stabilisce che le azioni per le quali il diritto di voto non può essere esercitato sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea ma non ai fini del quorum deliberativo, quindi anche se Le Camille Sarl fosse stata effettivamente morosa l'assemblea che ha visto la sola partecipazione di Aletti socia al 22% del c.s. non sarebbe stata regolarmente costituita.

Quindi è lo Statuto di Icatex srl all'art 14 u.c. che stabilisce attraverso il richiamo all'art 2368 u.c.c.c. che la quota del socio moroso si computa nel quorum costitutivo dell'assemblea.

La declaratoria di invalidità della delibera 24.12.2020 dell'assemblea di Icatex srl di approvazione del bilancio giustifica l'integrale accoglimento dell'impugnativa e assorbe ogni altro motivo di impugnazione della delibera, senza quindi necessità di approfondire in via istruttoria (ad esempio, con la consulenza contabile pure sollecitata dagli stessi attori) tutta la congerie di violazioni dei canoni di correttezza, veridicità e chiarezza del bilancio dell'esercizio 2019 pure denunciati (e contrastati).

Vanno ora decise le altre domande proposte in via riconvenzionale da Icatex srl rispetto alle quali si pongono in via subordinata le domande 3 e 4 dell'attrice.

Le domande di cui alle conclusioni C), F), G) vanno rigettate perché fondate sul conferimento di crediti da parte di Le Camille Sarl per la liberazione del capitale sociale sottoscritto a novembre dicembre 2015, conferimento di crediti che è stato escluso avendo le parti concluso un contratto di cessione di crediti non asservito alla liberazione del capitale sociale.

Le domanda I) e J) sono inammissibili perché l'accertamento di crediti verso la società fallita va fatto nell'ambito della procedura concorsuale in applicazione dell'art 496 e segg del Code de Commerce del Lussemburgo.

Le domande D) ed F) restano assorbite dall'accoglimento della domanda principale dell'attrice di annullamento della delibera di approvazione del bilancio di esercizio 2019.

Il rigetto delle domande della convenuta assorbe ogni decisione sulle domande proposte in via subordinata dall'attrice ai punti 3 e 4 delle sue conclusioni.

Le spese processuali

L'accoglimento della domanda dell'attrice e il rigetto delle domande ed eccezioni della convenuta impone la condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese processuali a favore dell'attrice ex art 91 cpc, spese che si liquidano considerando la causa di valore indeterminato e di media difficoltà in euro 12.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese non ripetibili (1036 + 27,00 euro), delle spese generali, cpa e iva di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

pagina 19 di 20

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2b7414d72d0df064955008703640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5053343ab06059be3



Sentenza n. 7800/2023 pubbl. il 09/10/2023
RG n. 14558/2021

Accoglie la domanda principale dell'attrice e annulla la delibera dell'assemblea dei soci di Icatex srl del 24 dicembre 2020 che ha approvato il bilancio di esercizio della società al 31.12.2019

Rigetta le domande B), C), F) G) della convenuta

Dichiara inammissibili le domande I) e J) della convenuta

Dichiara assorbita ogni altra domanda

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 12.000,00 per compensi oltre al rimborso delle spese non ripetibili (1036 + 27,00 euro), delle spese generali, cpa e iva di legge.

Milano, 6 ottobre 2023

Il Presidente est.
Amina Simonetti

pagina 20 di 20

Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 267414df22d6f664955006703640055
Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5053343ab6059be3

